

Sent. n. 185/2023 pubbl. il 06/07/2023
Rep. n. 188/2023 del 06/07/2023

Ric. n. 148-1/2023-liquid. contr.

Liquidazione controllata n. 87 e 88/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Gianluigi Canali	presidente
Stefano Franchioni	giudice
Giulia La Malfa	giudice relatore

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata da
BOSSONI MIRIAM e TIRA GIULIANA;
letti gli atti e i documenti;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che

BOSSONI MIRIAM e TIRA GIULIANA hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'organismo di composizione della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata



a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitorici;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV c.c.i.i.;

ritenuto che

sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co 2, c.c.i.i., perché il centro di interessi principali delle ricorrenti è situato in **Alfianello (BS)** e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;

ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), c.c.i.i.. atteso che:

–da un punto di vista soggettivo, le debitorici rivestono la qualità di consumertici di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l.e 17 dicembre 2012, n. 221 non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

–da un punto di vista oggettivo, le debitorici versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'organismo di composizione della crisi per mezzo della propria relazione;

deve emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

il tribunale, letti e applicati gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 c.c.i.i.,

1) dichiara aperta la liquidazione controllata di MIRIAM BOSSONI (c.f. BSSMRM78P61E884G) residente in Alfianello (Bs), Via Villaggio Abele n. 25 e di GIULIANA TTRA residente in Alfianello (Bs), Via Villaggio Abele Traversa II n. 1, per la durata minima di tre anni, salvo ricorrano le circostanze di cui agli artt. 276, co. 1, parte seconda, 233, co. 1, lett. a), b), c.c.i.i.;

2) nomina giudice delegato per la procedura il dott. Giulia La Malfa;

3) nomina liquidatore IL Dott. Marco Ragazzoni, già nominato organismo di composizione della crisi;



4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo servizio di posta elettronica controllata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore/autorizza, in presenza di gravi e specifiche ragioni, il debitore o il terzo ad utilizzare i seguenti beni ;

7) manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. (a tal fine il liquidatore provvederà al deposito di esaustiva relazione in merito alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare del debitore);

8) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il registro delle imprese, a cura del liquidatore;

9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;

10) dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023.

Il giudice estensore
Giulia La Malfa

Il presidente
Gianluigi Canali

Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

